

AVVISO PUBBLICO

PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI GRADUATORIE DI PROFESSIONISTI IDONEI AL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI LAVORO AUTONOMO PER INTERVENTI EDUCATIVI, DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE E DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ

ANNO SCOLASTICO 2026/2027

PREMESSO CHE

In data 28 febbraio 2025 i Comuni appartenenti all'ex Ambito Territoriale C09 hanno costituito il Consorzio dei Servizi Sociali del Medio Volturno C09 ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Consorzio esercita in forma associata le funzioni e i servizi sociali attribuiti alla propria competenza.

Il Consorzio provvede, nell'ambito delle proprie competenze, alla programmazione, organizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali e socio-assistenziali, anche attraverso il raccordo con i servizi educativi e scolastici.

Il Consorzio, alla data di pubblicazione del presente Avviso, non dispone di personale interno sufficiente e professionalmente adeguato a garantire direttamente la totalità degli interventi educativi e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione necessari per l'anno scolastico 2026/2027.

La predetta situazione è stata oggetto di specifica ricognizione interna, dalla quale è emersa l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili per assicurare la totalità delle prestazioni richieste.

Nell'ambito della programmazione degli interventi per l'anno scolastico 2026/2027, il Consorzio ha inoltre effettuato una specifica ricognizione della disponibilità di professionisti in possesso della qualifica di **Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione delle persone con disabilità – ASACOM**, avvalendosi degli **elenchi nominativi e della documentazione relativa ai titoli professionali trasmessi dalle cooperative e dagli altri soggetti che hanno precedentemente gestito il servizio per conto dell'Ambito**.

Dall'esame della predetta documentazione, acquisita agli atti del Consorzio, è emersa una **limitata disponibilità di professionisti già in possesso della qualifica professionale ASACOM**, rispetto al fabbisogno di personale necessario per assicurare gli interventi previsti per l'anno scolastico 2026/2027.

Tale circostanza, unitamente alla necessità di assicurare la continuità e l'effettività degli interventi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione e di garantire la realizzazione degli interventi individualizzati in favore degli alunni con disabilità, rende necessario individuare, nel rispetto della normativa vigente, ulteriori potenziali professionisti idonei a garantire la copertura delle esigenze del servizio.

Per tale ragione, **ferma restando la priorità dei candidati già in possesso della qualifica professionale ASACOM**, il presente Avviso prevede, la possibilità di partecipazione alla procedura anche per i soggetti che, alla data di scadenza della domanda, risultino regolarmente iscritti e frequentanti un percorso formativo riconosciuto e finalizzato al conseguimento della qualifica ASACOM, purché il relativo percorso venga completato e la qualifica sia conseguita entro il **31 Marzo 2027**.

La previsione relativa ai candidati ancora soltanto frequentanti è motivata dalla limitata disponibilità di professionisti già qualificati risultante dalla ricognizione effettuata sulla documentazione acquisita

agli atti del Consorzio e non costituisce equiparazione tra la mera frequenza del percorso formativo e il possesso della qualifica professionale ASACOM.

La mera frequenza del percorso formativo non consente, pertanto, l'esercizio delle prestazioni proprie del profilo ASACOM. L'eventuale conferimento dell'incarico ai candidati ammessi al momento con riserva resta subordinato al **previo effettivo conseguimento della qualifica professionale** nonché alla verifica della relativa certificazione e alla permanenza di concrete esigenze di servizio non soddisfatte dai candidati già qualificati.

Il Consorzio intende pertanto ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente, a professionalità esterne individuate mediante procedura comparativa pubblica.

RENDE NOTO

che è indetta una procedura comparativa pubblica per titoli finalizzata alla formazione delle seguenti graduatorie:

1. **Educatore Professionale socio-pedagogico** e/o altre figure educative espressamente riconosciute dalla normativa vigente come idonee allo svolgimento delle specifiche attività oggetto dell'incarico;
2. **Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione delle persone con disabilità – ASACOM**, nonché eventuali figure professionalmente equivalenti esclusivamente nei casi in cui l'equivalenza sia espressamente riconosciuta dalla normativa statale o regionale applicabile.

Le graduatorie saranno utilizzate, nei limiti delle esigenze progettuali e delle risorse disponibili, per il conferimento di singoli incarichi individuali di lavoro autonomo necessari alla realizzazione degli interventi individualizzati in favore degli alunni con disabilità.

L'inserimento in graduatoria non costituisce diritto al conferimento dell'incarico e non obbliga il Consorzio a conferire incarichi a tutti i candidati utilmente collocati.

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Gli incarichi hanno ad oggetto lo svolgimento di specifiche prestazioni educative, assistenziali e di supporto all'autonomia e alla comunicazione in favore di alunni con disabilità, nell'ambito dei progetti individualizzati e degli strumenti di inclusione scolastica previsti dalla normativa vigente.
2. Le prestazioni saranno finalizzate, in relazione alle esigenze del singolo alunno e agli obiettivi del progetto individualizzato, a favorire:
 - l'autonomia personale e sociale;
 - la comunicazione;
 - la partecipazione alle attività scolastiche;
 - l'inclusione;
 - lo sviluppo delle capacità relazionali;
 - la partecipazione alle attività educative;
 - l'attuazione degli interventi individualizzati.
3. L'intervento sarà definito in relazione alle esigenze del singolo alunno e alle competenze proprie del professionista incaricato.
4. Le prestazioni dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di inclusione scolastica, protezione dei dati personali, sicurezza e tutela dei minori e delle persone con disabilità.

ART. 2 – ATTIVITÀ

1. Le prestazioni potranno comprendere, a titolo esemplificativo:

- supporto all'autonomia personale e sociale;
 - supporto alla comunicazione;
 - facilitazione della partecipazione dell'alunno alle attività scolastiche;
 - supporto durante attività educative e laboratoriali;
 - utilizzo, ove appropriato e nell'ambito delle competenze possedute, di strumenti di Comunicazione Aumentativa e Alternativa;
 - supporto alla partecipazione alle attività previste dal progetto individualizzato;
 - osservazione professionale;
 - documentazione delle attività svolte;
 - raccordo con i soggetti coinvolti nel progetto;
 - partecipazione agli incontri di verifica e coordinamento strettamente connessi al progetto;
 - ulteriori attività coerenti con il profilo professionale e con gli obiettivi del progetto.
2. Le attività dovranno essere svolte esclusivamente nell'ambito delle competenze proprie del profilo professionale posseduto.
 3. Sono escluse le attività riservate dalla legge ad altre professioni.

ART. 3 – NATURA DELL'INCARICO E MODALITÀ DI ESECUZIONE

1. L'incarico sarà conferito mediante contratto di lavoro autonomo ai sensi della normativa vigente e, ove applicabile, dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.
2. L'incarico è conferito per specifiche esigenze progettuali, ha durata determinata ed è finalizzato alla realizzazione delle prestazioni individuate nel singolo contratto.
3. Il professionista opera con autonomia professionale e organizzativa, nel rispetto:
 - degli obiettivi dell'intervento;
 - del progetto individualizzato;
 - del PEI, ove previsto;
 - delle competenze professionali proprie;
 - delle esigenze di raccordo istituzionale e professionale;
 - delle disposizioni in materia di sicurezza e tutela dell'utente.
4. Il Consorzio non esercita sul professionista potere gerarchico o disciplinare proprio del rapporto di lavoro subordinato.
5. Nel contratto saranno preventivamente determinati l'oggetto della prestazione, la durata, il compenso e il relativo monte ore massimo, ove necessario ai fini della quantificazione economica dell'incarico.
6. L'individuazione dell'alunno, della sede scolastica e delle fasce temporali nelle quali è necessario assicurare l'intervento costituisce elemento funzionale alla realizzazione della prestazione e alla tutela dell'utente, senza comportare, di per sé, l'inserimento del professionista nella struttura gerarchica del Consorzio.
7. Il professionista mantiene autonomia nella scelta delle modalità tecnico-professionali con le quali realizzare gli obiettivi assegnati, nei limiti del progetto individualizzato e delle competenze professionali possedute.
8. Le modalità di esecuzione dell'incarico dovranno essere compatibili con la natura autonoma della prestazione e non potranno concretizzarsi nell'esercizio di poteri gerarchici, direttivi o disciplinari propri del rapporto di lavoro subordinato.

ART. 4 – SEDE E FASCE TEMPORALI DELLA PRESTAZIONE

1. L'intervento sarà realizzato presso la sede scolastica frequentata dall'alunno destinatario del progetto, ovvero presso altro luogo previsto dal progetto individualizzato e compatibile con la natura della prestazione.

2. Il Consorzio individua, in relazione alle esigenze del progetto individualizzato, il contesto nel quale deve essere assicurata la prestazione e le fasce temporali funzionali alla presenza dell'alunno.
3. L'individuazione della sede e delle fasce temporali è finalizzata esclusivamente ad assicurare la continuità e la corretta realizzazione dell'intervento in favore dell'alunno.
4. la durata complessiva dell'incarico è subordinata al calendario scolastico 2026/2027
5. Il professionista non è inserito nella struttura gerarchica del Consorzio e non è soggetto a ordini quotidiani aventi natura gerarchica o disciplinare.
6. Le indicazioni del Consorzio sono limitate agli obiettivi del progetto, al coordinamento istituzionale, alla tutela dell'utente, alla sicurezza e alla corretta verifica della prestazione.
7. Restano nella sfera di autonomia del professionista le modalità tecnico-professionali di realizzazione dell'intervento.

ART. 5 – CONTINUITÀ DELL'INTERVENTO

1. La continuità della prestazione presso la medesima istituzione scolastica può essere necessaria per garantire la continuità del progetto individualizzato dell'alunno.
2. L'eventuale svolgimento dell'intervento presso la medesima scuola per più giorni alla settimana e per una pluralità di settimane è funzionale esclusivamente alla continuità del progetto individualizzato.
3. La continuità dell'intervento non attribuisce al Consorzio poteri gerarchici, disciplinari o direttivi sul professionista e non consente di modificare unilateralmente le modalità tecnico-professionali della prestazione.
4. La continuità dell'intervento dovrà comunque essere compatibile con la natura autonoma del rapporto e con la disciplina vigente in materia di incarichi di lavoro autonomo conferiti dalle pubbliche amministrazioni.

ART. 6 – DURATA

1. l'incarico sarà conferito per un periodo determinato, espressamente indicato nel singolo contratto ovvero subordinato al calendario scolastico 2026/2027 e possibilità di continuità nel successivo anno scolastico, se consentito .
2. per l'anno scolastico 2026/2027 la durata potrà essere correlata al periodo effettivo di realizzazione dello specifico intervento individualizzato.
3. L'incarico non potrà eccedere la durata necessaria alla realizzazione dello specifico progetto e delle prestazioni oggetto del contratto.
4. Gli incarichi saranno di natura temporanea e non potranno essere utilizzati per assicurare in via ordinaria e permanente funzioni proprie della struttura dell'Ente.
5. Non è ammesso il rinnovo dell'incarico. L'eventuale proroga dell'incarico originario sarà consentita esclusivamente nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, nei limiti consentiti dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001.
6. L'eventuale proroga non potrà essere utilizzata per eludere l'obbligo di ricorrere alle ordinarie forme di reclutamento qualora l'esigenza abbia assunto carattere strutturale e permanente.

ART. 7 – COMPENSO

1. Il compenso massimo lordo per le prestazioni è stabilito, salvo diversa previsione normativa o contrattuale, nei seguenti importi:
 - **€ 22,00 per ogni ora di prestazione effettivamente resa per il profilo di Educatore Professionale socio-pedagogico;**
 - **€ 18,00 per ogni ora di prestazione effettivamente resa per il profilo ASACOM.**
2. Il compenso è corrisposto esclusivamente per le prestazioni effettivamente rese, verificate e documentate secondo le modalità previste dal contratto.

3. Il trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo sarà determinato in relazione alla posizione del singolo professionista e alla normativa applicabile.
4. Gli eventuali oneri fiscali, previdenziali e assicurativi a carico del professionista saranno applicati secondo la normativa vigente.
5. Qualora il professionista sia soggetto ad IVA, l'applicazione della relativa imposta sarà disciplinata dalla normativa fiscale vigente e dalle modalità stabilite nel contratto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
6. Il pagamento sarà effettuato previa verifica della regolare esecuzione della prestazione e della documentazione richiesta dal Consorzio.
7. Non saranno corrisposti compensi per prestazioni non effettuate o non adeguatamente documentate.

ART. 8 – REQUISITI GENERALI

1. Alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda il candidato deve possedere:
2. cittadinanza italiana, di altro Stato membro dell'Unione europea o altra condizione prevista dalla normativa vigente;
3. maggiore età;
4. godimento dei diritti civili e politici, ove richiesto;
5. assenza delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente;
6. assenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi con il conferimento dell'incarico;
7. assenza di condanne penali incompatibili con lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico;
8. adeguata conoscenza della lingua italiana, ove richiesta dalla normativa applicabile;
9. idoneità allo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico;
10. patente di guida di categoria B, qualora richiesta dalle concrete modalità di svolgimento del servizio;
11. disponibilità agli spostamenti necessari allo svolgimento dell'incarico, ove richiesti dal progetto.
12. Il possesso dei requisiti sarà dichiarato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
13. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda, salvo le specifiche disposizioni previste dal presente Avviso per i candidati ammessi con riserva al profilo ASACOM.

ART. 9 – REQUISITI PROFESSIONALI

9.1 – Educatore Professionale socio-pedagogico

1. Sono ammessi i candidati in possesso dei titoli professionali riconosciuti dalla normativa vigente per l'esercizio delle funzioni di educatore professionale socio-pedagogico.
2. Costituisce titolo di riferimento la laurea nella classe L-19, secondo la disciplina vigente.
3. Sono ammissibili ulteriori titoli esclusivamente quando una disposizione normativa vigente ne riconosca l'idoneità per le specifiche funzioni oggetto dell'incarico.
4. Non sono ammesse equiparazioni o equipollenze generiche non previste dalla normativa.
5. Qualora venga dichiarato il possesso del titolo di Educatore Professionale appartenente al profilo sanitario, il relativo titolo dovrà essere conforme alla normativa di settore e, ove previsto, dovrà risultare anche il possesso dell'iscrizione al relativo albo professionale.

ART. 10 – REQUISITI ASACOM E CANDIDATI FREQUENTANTI IL PERCORSO FORMATIVO

1. Per il profilo ASACOM è richiesto il possesso della qualifica professionale di **Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione delle persone con disabilità**, conseguita secondo la normativa vigente.
2. Sono ammesse qualifiche conseguite in altre Regioni esclusivamente qualora risultino valide, riconosciute o comunque utilizzabili secondo la disciplina applicabile.
3. In considerazione della limitata disponibilità di professionisti già in possesso della qualifica ASACOM risultante dalla ricognizione effettuata dal Consorzio sulla documentazione acquisita agli atti, sono ammessi alla procedura, **con riserva e in via subordinata**, anche i candidati che, alla data di scadenza della domanda:
 - a) risultino regolarmente iscritti e frequentanti un percorso formativo riconosciuto e finalizzato al conseguimento della qualifica ASACOM;
 - b) siano in regola con la frequenza richiesta dall'ente formatore e dalla normativa regionale applicabile;
 - c) prevedano di completare il percorso formativo e conseguire la relativa certificazione di qualifica professionale entro il **31 marzo 2027**.
4. Il candidato frequentante dovrà dichiarare nella domanda:
 - denominazione dell'ente formatore;
 - denominazione del percorso;
 - data di iscrizione;
 - durata complessiva del percorso;
 - ore già frequentate, ove disponibili;
 - data prevista di conclusione del percorso;
 - data prevista dell'esame finale, ove già stabilita;
 - impegno a comunicare tempestivamente al Consorzio il conseguimento della qualifica.
5. I candidati ammessi con riserva saranno inseriti in un **secondo elenco ASACOM**, distinto dall'elenco dei candidati già in possesso della qualifica alla data di scadenza della domanda.
6. La mera frequenza del corso non costituisce possesso della qualifica professionale e **non consente, di per sé, l'avvio delle prestazioni proprie del profilo ASACOM**.
7. L'eventuale conferimento dell'incarico al candidato ammesso con riserva sarà subordinato al previo conseguimento della qualifica professionale e alla verifica della relativa certificazione.
8. Il candidato dovrà conseguire la qualifica entro il **31 marzo 2027** e comunicarne l'avvenuto conseguimento al Consorzio entro il termine stabilito nella richiesta dell'Ente.
9. Il mancato conseguimento della qualifica entro il termine indicato comporterà lo scioglimento della riserva e l'impossibilità di conferire incarichi per il profilo ASACOM sulla base della presente procedura.
10. La partecipazione con riserva non attribuisce alcun diritto al conferimento dell'incarico e non obbliga il Consorzio ad attendere il conseguimento della qualifica qualora le esigenze del servizio siano soddisfatte da candidati già qualificati o richiedano la disponibilità immediata di personale in possesso della qualifica.
11. La partecipazione di soggetti in possesso di qualifiche diverse dall'ASACOM è ammessa esclusivamente quando la normativa statale o regionale riconosca espressamente il relativo titolo come idoneo allo svolgimento delle specifiche prestazioni.

12. Non costituisce titolo sufficiente la mera analogia della denominazione del profilo o delle mansioni.

ART. 11 – PROCEDURA COMPARATIVA

1. La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei titoli, della formazione e delle esperienze professionali dichiarati dai candidati e validamente documentati.
 2. Non è previsto colloquio.
 3. Saranno formate:
 - a) graduatoria Educatori;
 - b) graduatoria ASACOM, articolata nei due elenchi previsti dall'art. 14.
 4. La Commissione procederà alla verifica dei requisiti di ammissione e alla valutazione dei titoli sulla base dei criteri predeterminati nel presente Avviso.
 5. Per i candidati ASACOM frequentanti il percorso formativo, la qualifica non ancora conseguita alla data di scadenza della domanda **non sarà valutata ai fini dell'attribuzione del punteggio.**
 6. Il punteggio relativo alla qualifica ASACOM sarà attribuito esclusivamente dopo l'effettivo conseguimento della qualifica e la verifica della relativa documentazione.
 7. La Commissione potrà richiedere chiarimenti o documentazione integrativa nei limiti consentiti dalla normativa vigente, senza alterare i criteri di valutazione stabiliti dall'Avviso.
 4. .
-

ART. 12 – CRITERI DI VALUTAZIONE EDUCATORI

Il punteggio massimo attribuibile a ciascun candidato è pari a **42 punti**, così ripartiti:

- **A – Titolo di studio e formazione:** massimo 20 punti;
- **B – Esperienza professionale:** massimo 22 punti.

A – TITOLO DI STUDIO E FORMAZIONE: MASSIMO 20 PUNTI

1. Voto di laurea

Il punteggio relativo al titolo di studio sarà attribuito in base al voto finale di laurea, secondo la seguente tabella:

Voto di laurea Punti

110 e lode	10
110	9
Da 105 a 109	7
Da 100 a 104	5
Da 95 a 99	3
Da 90 a 94	1
Inferiore a 90	0

Per i titoli conseguiti all'estero, il punteggio sarà attribuito sulla base della documentazione presentata e dell'eventuale equipollenza o equivalenza riconosciuta, secondo la normativa applicabile.

2. Ulteriori titoli accademici

Saranno attribuiti i seguenti punteggi per ulteriori titoli attinenti al profilo professionale richiesto:

- Ulteriore laurea magistrale attinente: **1 punto**.
- Master universitario di I o II livello attinente, di durata non inferiore a 60 CFU: **1 punto**.

I titoli dovranno essere debitamente documentati e pertinenti alle mansioni oggetto della selezione. Il medesimo titolo non potrà essere valutato più di una volta.

3. Corsi di formazione e aggiornamento professionale: massimo 8 punti

Saranno valutati i corsi di formazione e aggiornamento professionale attinenti al profilo di educatore e alle attività previste dal servizio, purché documentati mediante attestato o certificazione rilasciata dall'ente organizzatore, dalla quale risultino almeno il soggetto organizzatore, il titolo del corso, gli argomenti trattati e la durata complessiva in ore.

Il punteggio sarà attribuito per ciascun corso, in base alla durata documentata, secondo la seguente tabella:

Durata del singolo corso Punteggio

Inferiore a 6 ore	0 punti
Da 6 a 19 ore	0,25 punti
Da 20 a 39 ore	0,50 punti
Da 40 a 79 ore	1 punto
Da 80 a 119 ore	1,50 punti
Da 120 ore in poi	2 punti

Saranno considerati, in particolare, i corsi riguardanti i seguenti ambiti:

- a) progettazione e realizzazione di interventi educativi;
- b) educazione e sviluppo dell'infanzia e dell'adolescenza;
- c) inclusione sociale e scolastica;
- d) disabilità e bisogni educativi speciali;
- e) gestione dei minori e sostegno alle famiglie;
- f) tecniche di animazione, laboratori educativi e attività ludico-ricreative;
- g) prevenzione del disagio e gestione dei conflitti;
- h) comunicazione efficace, relazione d'aiuto e lavoro di équipe;
- i) tutela dei minori e prevenzione degli abusi;
- j) ulteriori ambiti formativi direttamente pertinenti al servizio da svolgere.

Ai fini della valutazione dei corsi si applicano i seguenti criteri:

1. I corsi di durata inferiore a 6 ore non attribuiscono punteggio.
2. La durata è calcolata sulla base delle ore effettive di formazione documentate. Non sono computati intervalli, pause o attività non formative.
3. Per i corsi articolati in più moduli, le ore potranno essere sommate esclusivamente quando i moduli costituiscano parti documentate di un unico percorso formativo. Non è consentito sommare corsi autonomi distinti per raggiungere una fascia di durata superiore.
4. I corsi svolti in modalità in presenza, a distanza o mista sono valutabili alle medesime condizioni, purché la partecipazione e la durata siano adeguatamente documentate.
5. Non saranno valutati più volte corsi identici, attestati duplicati o documenti riferiti alla medesima attività formativa.

6. Non saranno conteggiate nuovamente le medesime ore di formazione già utilizzate per ottenere punteggio nell'ambito di un altro titolo o percorso formativo.
7. Non saranno valutati corsi per i quali non sia possibile verificare la durata e la pertinenza rispetto al profilo professionale richiesto.

Il punteggio attribuito per i corsi di formazione non potrà superare **8 punti**.

Il punteggio complessivo della sezione A, comprensivo del voto di laurea, degli ulteriori titoli accademici e dei corsi di formazione, non potrà in ogni caso superare **20 punti**.

B – ESPERIENZA PROFESSIONALE: MASSIMO 22 PUNTI

Saranno valutate le esperienze professionali pertinenti al profilo di educatore e alle mansioni oggetto della selezione, purché debitamente documentate.

1. Esperienza presso Pubbliche Amministrazioni: massimo 14 punti

Per l'esperienza professionale maturata presso Pubbliche Amministrazioni sarà attribuito:

1 punto per ogni semestre completo di servizio, fino a un massimo di **14 punti**.

2. Esperienza presso enti del Terzo Settore e altri enti gestori di servizi: massimo 8 punti

Per l'esperienza professionale maturata presso enti del Terzo Settore, cooperative sociali, enti gestori o affidatari di servizi sarà attribuito:

1 punto per ogni semestre completo di servizio, fino a un massimo di **8 punti**.

3. Modalità di calcolo dei periodi di servizio

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, si applicano i seguenti criteri:

- a) **Semestre completo.** Per semestre si intende un periodo continuativo di sei mesi di calendario. Il semestre si considera completo alla corrispondente data del sesto mese successivo alla data iniziale del servizio.
- b) **Frazioni di semestre.** Le frazioni inferiori a sei mesi non attribuiscono punteggio autonomo. I periodi di servizio prestati presso enti appartenenti alla medesima categoria di cui ai punti 1 e 2 potranno essere cumulati, purché non sovrapposti, al fine di raggiungere un semestre completo.
- c) **Periodi non continuativi.** I periodi di servizio non continuativi sono sommati sulla base della durata effettiva documentata. Il punteggio è attribuito soltanto al raggiungimento di ciascun semestre completo.
- d) **Periodi contemporanei.** I periodi di servizio svolti contemporaneamente presso più enti non possono essere conteggiati più di una volta. In caso di sovrapposizione, il periodo coincidente è computato una sola volta e attribuito a una sola categoria, secondo la documentazione presentata e i criteri applicabili.
- e) **Documentazione.** La durata del servizio deve risultare da certificazioni di servizio, attestazioni del datore di lavoro, contratti o altra documentazione idonea, dalla quale siano desumibili le date di inizio e fine, il tipo di rapporto e le mansioni svolte.

4. Rapporti di lavoro a tempo parziale

Le esperienze professionali svolte con contratto a tempo parziale saranno valutate secondo i seguenti criteri:

- a) per i rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale o misto, la durata del servizio sarà calcolata sulla base del periodo contrattuale effettivamente prestato, senza riproporzionamento automatico del punteggio in funzione della percentuale oraria, purché l'attività sia pertinente al profilo richiesto e regolarmente documentata;

- b) i periodi di assenza non retribuita che comportino sospensione del rapporto e che, secondo la disciplina applicabile, non siano computabili come servizio saranno esclusi dal calcolo;
- c) in presenza di rapporti di lavoro contemporanei, i periodi coincidenti saranno conteggiati una sola volta;
- d) il candidato dovrà produrre documentazione idonea a consentire la verifica della durata del rapporto, della tipologia contrattuale e delle mansioni svolte.

5. Criteri generali di valutazione dell'esperienza professionale

Saranno considerate esclusivamente le esperienze pertinenti al profilo di educatore e alle mansioni oggetto della selezione.

Il servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni sarà valutato nella sezione B.1, mentre quello prestato presso enti del Terzo Settore, cooperative sociali, enti gestori o affidatari di servizi sarà valutato nella sezione B.2, in base alla natura del soggetto presso cui è stato svolto il servizio.

Il medesimo periodo di servizio non potrà essere valutato più volte, anche qualora l'attività sia stata svolta presso enti appartenenti a categorie differenti.

Il punteggio massimo attribuibile sarà pari a **14 punti** per l'esperienza presso Pubbliche Amministrazioni e a **8 punti** per l'esperienza presso gli altri enti indicati, per un totale massimo di **22 punti**.

PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO

Il punteggio massimo conseguibile da ciascun candidato è pari a **42 punti**, così suddivisi:

Sezione	Punteggio massimo
A – Titolo di studio e formazione	20 punti
B.1 – Esperienza presso Pubbliche Amministrazioni	14 punti
B.2 – Esperienza presso enti del Terzo Settore e altri enti gestori	8 punti
Totale complessivo	42 punti

Il punteggio finale sarà determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nelle singole sezioni, nel rispetto dei massimali previsti dal presente articolo.

ART. 13 – CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL PROFILO ASACOM

Il punteggio massimo conseguibile è pari a **40 punti**.

A – Qualifica ASACOM – massimo 5 punti

1. Ai candidati già in possesso della qualifica ASACOM alla data di scadenza della domanda sono attribuiti **5 punti**.
2. La qualifica deve risultare conseguita secondo un percorso riconosciuto dalla normativa vigente.
3. Ai candidati frequentanti il percorso alla data di scadenza della domanda non viene attribuito il punteggio relativo alla qualifica.
4. Il punteggio sarà attribuito al momento dell'effettivo conseguimento della qualifica e della verifica della relativa certificazione.

B – Titolo di studio – massimo 3 punti

Titolo	Punti
Laurea	3
Laurea triennale	3

Diploma di scuola secondaria di secondo grado 2

Qualifica professionale di livello almeno EQF 3, ove titolo di accesso al percorso ASACOM e non già valutata quale requisito professionale 1

Il punteggio è attribuito per il titolo di studio di livello più elevato posseduto.

C – Formazione – massimo 7 punti

Saranno valutati corsi di formazione, aggiornamento o perfezionamento pertinenti alle attività di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, alla disabilità, all'inclusione scolastica o agli interventi educativi.

Durata del corso Punti

almeno 100 ore 2

da 50 a 99 ore 1

da 20 a 49 ore 0,50

Il punteggio complessivo della sezione non può superare **7 punti**.

Non sono valutati i corsi privi di durata documentabile.

D – Esperienza professionale – massimo 20 punti

1. Esperienza professionale specificamente maturata in attività di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, assistenza educativa specialistica o interventi educativi in favore di persone con disabilità:

1 punto per ogni semestre intero, fino a un massimo di 20 punti.

2. Le esperienze dovranno essere pertinenti alle attività oggetto dell'Avviso.
3. Il medesimo periodo non può essere valutato più volte.
4. Le esperienze dovranno essere indicate con:
 - a) soggetto presso il quale sono state svolte;
 - b) periodo;
 - c) profilo ricoperto;
 - d) attività svolte;
 - e) eventuale monte ore.

E – Formazione specialistica – massimo 5 punti

Saranno valutati corsi o percorsi formativi specialistici pertinenti, tra cui, a titolo esemplificativo:

- Comunicazione Aumentativa e Alternativa;
- disturbi dello spettro autistico;
- disabilità intellettiva;
- disabilità sensoriali;
- LIS o sistemi di comunicazione alternativa;
- tecniche educative e comportamentali;
- inclusione scolastica;
- tecnologie assistive;
- gestione educativa dei comportamenti problema.

È attribuito **1 punto per ciascun percorso specialistico documentato, fino a un massimo di 5 punti**.

Lo stesso percorso formativo non può essere valutato contemporaneamente nella sezione C e nella sezione E.

Punteggio complessivo ASACOM

Il punteggio massimo è:

$$5 + 3 + 7 + 20 + 5 = 40 \text{ punti.}$$

ART. 14 – FORMAZIONE, VALIDITÀ E UTILIZZO DELLE GRADUATORIE

1. Le graduatorie saranno formate sulla base del punteggio complessivamente attribuito ai candidati secondo i criteri stabiliti dal presente Avviso.
2. Le graduatorie avranno validità di due anni decorrenti dalla data della loro approvazione definitiva e potranno essere utilizzate, per tutta la durata della loro validità, per il conferimento degli incarichi individuali di lavoro autonomo relativi ai profili oggetto del presente Avviso, in relazione alle esigenze progettuali, organizzative e finanziarie del Consorzio e nel rispetto della normativa vigente.
3. La validità biennale della graduatoria non determina alcun diritto al conferimento dell'incarico in favore dei candidati inseriti nella stessa e non obbliga il Consorzio a conferire incarichi per l'intero periodo di validità.
4. L'utilizzo della graduatoria è subordinato, per ciascun incarico, alla sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo, nonché alla verifica della specifica esigenza progettuale, dell'assenza di professionalità interne disponibili, ove richiesta, delle risorse finanziarie disponibili e degli ulteriori requisiti necessari.
5. La permanenza del candidato nella graduatoria non determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato né attribuisce alcun diritto all'affidamento di incarichi successivi o continuativi.
6. Per il profilo ASACOM sarà formata una graduatoria articolata in due distinti elenchi, secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) primo elenco, costituito dai candidati in possesso della qualifica professionale ASACOM alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;
 - b) secondo elenco, costituito dai candidati ammessi con riserva che, alla medesima data, risultino regolarmente iscritti e frequentanti un percorso formativo riconosciuto e finalizzato al conseguimento della qualifica ASACOM, secondo quanto previsto dall'art. 10.
7. Il conferimento degli incarichi per il profilo ASACOM avverrà prioritariamente mediante utilizzo del primo elenco. Il secondo elenco potrà essere utilizzato esclusivamente qualora, previa verifica della disponibilità dei candidati inseriti nel primo elenco, permangano concrete esigenze di servizio non soddisfatte.
8. L'utilizzo del secondo elenco è in ogni caso subordinato al previo effettivo conseguimento della qualifica ASACOM entro il 31 marzo 2027 e alla verifica della relativa certificazione da parte del Consorzio.
9. Il conseguimento della qualifica ASACOM da parte di un candidato inserito nel secondo elenco comporterà l'aggiornamento della relativa posizione secondo i criteri previsti dall'art. 13, esclusivamente ai fini dei successivi conferimenti e senza rivalutazione degli altri titoli già dichiarati e valutati alla data di scadenza della domanda.
10. Il conseguimento della qualifica ASACOM da parte di un candidato inserito nel secondo elenco non determina il suo automatico inserimento nel primo elenco e non modifica l'ordine di priorità tra i due elenchi.
11. Il mancato conseguimento della qualifica entro il 31 marzo 2027, ovvero la mancata trasmissione della relativa documentazione entro il termine stabilito dal consorzio comporterà

lo scioglimento della riserva e l'esclusione dalla possibilità di conferimento incarichi per il profilo ASACOM sulla base della presente procedura.

12. In caso di parità di punteggio saranno applicati, ove compatibili, i titoli di preferenza previsti dalla normativa vigente.
13. L'inserimento nella graduatoria o nei relativi elenchi non costituisce diritto al conferimento dell'incarico e non obbliga il Consorzio a conferire incarichi a tutti i candidati utilmente collocati.

ART. 15 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Il conferimento degli incarichi avverrà nel rispetto della graduatoria o dell'elenco di riferimento e in relazione alle concrete esigenze degli interventi individualizzati, alla disponibilità delle risorse finanziarie e alle condizioni previste dal presente Avviso.
2. Ai fini del conferimento degli incarichi, il Consorzio terrà conto, in particolare:
 - della posizione del candidato nella graduatoria o nell'elenco di riferimento;
 - delle competenze professionali possedute;
 - delle caratteristiche dello specifico progetto individualizzato;
 - della sede di svolgimento dell'intervento;
 - delle fasce temporali necessarie alla realizzazione del progetto;
 - del monte ore previsto;
 - delle risorse finanziarie disponibili;
 - della disponibilità del professionista;
 - dell'assenza di incompatibilità e conflitti di interesse;
 - degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente.
3. Il Consorzio potrà contattare il candidato utilmente collocato nella graduatoria o nell'elenco di riferimento al fine di verificare la disponibilità al conferimento dello specifico incarico e la sussistenza dei requisiti necessari per lo svolgimento della prestazione.
4. Per il profilo ASACOM, gli incarichi saranno conferiti **prioritariamente ai candidati inseriti nel primo elenco**, costituito dai soggetti in possesso della qualifica professionale ASACOM alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
5. Il Consorzio procederà preliminarmente a verificare la disponibilità dei candidati inseriti nel primo elenco e la loro concreta compatibilità con le caratteristiche e le esigenze degli interventi da affidare.
6. **Qualora, nonostante l'utilizzo del primo elenco e la verifica della disponibilità dei candidati qualificati, permangano concrete esigenze di servizio non soddisfatte**, il Consorzio potrà utilizzare il secondo elenco.
7. I candidati inseriti nel secondo elenco potranno essere destinatari di incarico esclusivamente dopo l'effettivo conseguimento della qualifica ASACOM entro il **31 marzo 2027** e previa verifica della relativa certificazione da parte del Consorzio.
8. Il conseguimento della qualifica da parte di un candidato inserito nel secondo elenco comporterà l'aggiornamento della sua posizione secondo quanto previsto dall'art. 14. Tale aggiornamento non determina il superamento dell'ordine di priorità tra il primo e il secondo elenco stabilito dal presente Avviso.
9. Pertanto, il conseguimento della qualifica ASACOM da parte di un candidato inizialmente ammesso con riserva **non determina automaticamente il conferimento dell'incarico**,

dovendo comunque sussistere le condizioni previste dal presente Avviso e, in particolare, concrete esigenze di servizio non soddisfatte mediante il primo elenco.

10. Il candidato inserito nel secondo elenco che non consegua la qualifica ASACOM entro il **31 marzo 2027**, ovvero non produca la relativa certificazione entro il termine stabilito dal Consorzio, non potrà essere destinatario di incarichi per il profilo ASACOM sulla base della presente procedura.
11. Il conferimento dell'incarico resta comunque subordinato alla verifica dei requisiti dichiarati, alla disponibilità delle risorse finanziarie, alla compatibilità del professionista con le caratteristiche dello specifico intervento e alla permanenza delle condizioni giuridiche, organizzative e progettuali necessarie.
12. Il mancato conferimento di uno specifico incarico non comporta automaticamente la cancellazione dalla graduatoria o dall'elenco, salvo quanto eventualmente previsto dal contratto, dal presente Avviso o da specifiche disposizioni regolamentari del Consorzio.
13. L'inserimento in graduatoria o in elenco non costituisce diritto al conferimento dell'incarico e non obbliga il Consorzio a conferire incarichi a tutti i candidati utilmente collocati.
14. Il conferimento dell'incarico avverrà mediante sottoscrizione di apposito contratto di lavoro autonomo, nel quale saranno specificati l'oggetto della prestazione, la durata, il compenso, il monte ore massimo, ove previsto, e le ulteriori condizioni contrattuali.
15. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute negli artt. 10, 14 e nelle altre disposizioni del presente Avviso, nonché la normativa vigente in materia di incarichi di lavoro autonomo conferiti dalle pubbliche amministrazioni

ART. 16 – AUTONOMIA PROFESSIONALE E COORDINAMENTO

1. Il coordinamento con il Consorzio, la scuola, la famiglia, i servizi sanitari e gli altri soggetti coinvolti nel progetto è finalizzato esclusivamente alla realizzazione coordinata dell'intervento.
2. Il coordinamento non attribuisce al Consorzio poteri gerarchici o disciplinari sul professionista.
3. Il professionista mantiene autonomia nella scelta delle modalità tecnico-professionali dell'intervento, compatibilmente con gli obiettivi del progetto e con le competenze proprie del profilo.
4. Il Consorzio può verificare il raggiungimento degli obiettivi e la corretta esecuzione della prestazione, senza sostituirsi al professionista nelle scelte tecniche proprie della sua competenza.

ART. 17 – DOCUMENTAZIONE E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

1. Il professionista dovrà documentare le prestazioni effettivamente rese secondo le modalità stabilite nel contratto.
2. La documentazione potrà indicare:
 - data della prestazione;
 - sede;
 - fascia temporale;
 - identificativo del progetto o dell'alunno secondo modalità conformi alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - attività svolta;
 - ore effettivamente rese.

3. La documentazione ha esclusiva finalità di verifica dell'esecuzione della prestazione, rendicontazione e liquidazione del compenso.
4. La documentazione della prestazione non costituisce, di per sé, rilevazione della presenza del professionista secondo modalità proprie del personale dipendente.
5. Restano ferme le esigenze di documentazione necessarie per la sicurezza, la tutela dell'utente, la rendicontazione dei servizi e il controllo della corretta esecuzione del progetto.

ART. 18 – INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI

1. Il professionista dovrà dichiarare l'assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi.
2. Il professionista potrà svolgere attività in favore di altri committenti, purché ciò non comprometta la corretta esecuzione dell'incarico e non determini situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi.
3. Eventuali ulteriori incarichi pubblici o attività soggette ad autorizzazione saranno disciplinati dalla normativa applicabile.
4. Il professionista è tenuto a comunicare tempestivamente al Consorzio qualsiasi situazione sopravvenuta che possa determinare incompatibilità o conflitto di interessi.

ART. 19 – VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI E TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il Consorzio procederà alle verifiche previste dal D.P.R. n. 445/2000 in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
2. In caso di dichiarazioni non veritiere si applicheranno gli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente.
3. I dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e della restante normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
4. La pubblicazione degli esiti della procedura avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, minimizzazione dei dati e protezione dei dati personali.
5. I dati relativi agli alunni destinatari degli interventi saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse alla realizzazione dei servizi e secondo modalità idonee a garantire la riservatezza.

ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Avviso disciplina una procedura comparativa finalizzata al conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo e non costituisce procedura concorsuale finalizzata all'assunzione di personale dipendente.
2. La partecipazione alla procedura e l'inserimento in graduatoria non determinano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.
3. Il Consorzio potrà non procedere al conferimento degli incarichi qualora vengano meno le condizioni giuridiche, organizzative, progettuali o finanziarie necessarie.
4. Qualora le esigenze oggetto del presente Avviso assumano carattere strutturale e permanente incompatibile con il ricorso al lavoro autonomo, il Consorzio procederà secondo gli strumenti organizzativi e di reclutamento previsti dalla normativa vigente.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano le disposizioni normative vigenti, lo Statuto e i regolamenti del Consorzio.
6. Il presente Avviso sarà pubblicato sul Portale unico del reclutamento inPA, ove previsto dalla normativa applicabile, e sul sito istituzionale del Consorzio.
7. Le comunicazioni relative alla procedura saranno effettuate secondo le modalità indicate nell'Avviso e nella domanda di partecipazione.

8. Il Consorzio si riserva di apportare, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, eventuali modifiche, integrazioni, rettifiche o revoche al presente Avviso prima della conclusione della procedura, garantendone adeguata pubblicità.
9. Responsabile del procedimento è il soggetto individuato con il provvedimento di approvazione del presente Avviso.
10. Per eventuali controversie relative alla procedura si applicano le disposizioni sulla giurisdizione e sui rimedi previste dalla normativa vigente.

Il Direttore del Consorzio

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI DEL MEDIO VOLTURNO C09

AVVISO PUBBLICO

PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI GRADUATORIE DI PROFESSIONISTI IDONEI AL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI LAVORO AUTONOMO PER INTERVENTI EDUCATIVI, DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE E DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ

ANNO SCOLASTICO 2026/2027

PREMESSO CHE

In data 28 febbraio 2025 i Comuni appartenenti all'ex Ambito Territoriale C09 hanno costituito il Consorzio dei Servizi Sociali del Medio Volturno C09, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Consorzio esercita in forma associata le funzioni e i servizi sociali attribuiti alla propria competenza e provvede alla programmazione, organizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali e socio-assistenziali, anche attraverso il raccordo con i servizi educativi e scolastici.

Il Consorzio, in relazione alle esigenze programmate per l'anno scolastico 2026/2027, ha effettuato una ricognizione delle risorse umane interne, dalla quale è emersa l'impossibilità oggettiva di utilizzare il personale disponibile per garantire la totalità degli interventi richiesti.

Il Consorzio ha inoltre effettuato una ricognizione della disponibilità di professionisti in possesso della qualifica di Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione delle persone con disabilità (ASACOM), avvalendosi degli elenchi nominativi e della documentazione relativa ai titoli

professionali trasmessi dalle cooperative e dagli altri soggetti che hanno precedentemente gestito il servizio per conto dell'Ambito.

Dall'esame della documentazione acquisita agli atti è emersa una disponibilità limitata di professionisti già qualificati rispetto al fabbisogno previsto per l'anno scolastico 2026/2027.

Al fine di garantire l'effettiva realizzazione degli interventi individualizzati in favore degli alunni con disabilità, il Consorzio intende pertanto individuare ulteriori professionisti mediante procedura comparativa pubblica, nel rispetto della normativa vigente.

Per il profilo ASACOM, ferma restando la priorità dei candidati già in possesso della qualifica professionale, è prevista l'ammissione con riserva dei soggetti regolarmente iscritti e frequentanti un percorso formativo riconosciuto finalizzato al conseguimento della qualifica, purché questa sia conseguita entro il 31 marzo 2027.

La predetta previsione è motivata dalla limitata disponibilità di professionisti già qualificati e non costituisce equiparazione tra la frequenza del percorso formativo e il possesso della qualifica professionale.

La mera frequenza del percorso non consente l'esercizio delle prestazioni proprie del profilo ASACOM. L'eventuale conferimento dell'incarico ai candidati ammessi con riserva resta subordinato all'effettivo conseguimento della qualifica, alla verifica della relativa certificazione e alla permanenza di concrete esigenze di servizio non soddisfatte dai candidati già qualificati.

Il ricorso a professionalità esterne avverrà esclusivamente nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente in materia di incarichi individuali di lavoro autonomo.

RENDE NOTO

che è indetta una procedura comparativa pubblica per titoli finalizzata alla formazione delle seguenti graduatorie:

1. **Educatore professionale socio-pedagogico**, nonché eventuali ulteriori figure educative espressamente riconosciute dalla normativa vigente come idonee allo svolgimento delle specifiche attività oggetto dell'incarico;
2. **Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione delle persone con disabilità (ASACOM)**, nonché eventuali figure professionalmente equivalenti esclusivamente nei casi in cui l'equivalenza sia espressamente riconosciuta dalla normativa statale o regionale applicabile.

Sarà predisposta una graduatoria distinta per ciascun profilo professionale, ordinata in senso decrescente sulla base del punteggio complessivo conseguito.

Per il profilo ASACOM sarà inoltre prevista la distinzione tra candidati già qualificati e candidati ammessi con riserva, secondo quanto stabilito dal presente Avviso.

Le graduatorie saranno utilizzate per l'eventuale conferimento di singoli incarichi individuali di lavoro autonomo, nei limiti delle esigenze progettuali, delle risorse disponibili e dei presupposti di legittimità previsti dalla normativa vigente.

L'inserimento in graduatoria non costituisce diritto al conferimento dell'incarico e non obbliga il Consorzio a conferire incarichi a tutti i candidati utilmente collocati.

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Gli incarichi hanno a oggetto lo svolgimento di specifiche prestazioni educative, di assistenza all'autonomia e alla comunicazione e di supporto educativo specialistico in favore di alunni con disabilità, nell'ambito dei progetti individualizzati e degli strumenti di inclusione previsti dalla normativa vigente.
2. Le prestazioni sono finalizzate, in relazione alle esigenze del singolo alunno, a favorire:

- l'autonomia personale e sociale;
 - la comunicazione;
 - la partecipazione alle attività scolastiche;
 - l'inclusione;
 - lo sviluppo delle capacità relazionali;
 - la partecipazione alle attività educative;
 - l'attuazione degli interventi individualizzati.
3. L'intervento sarà definito in relazione alle esigenze dell'alunno, agli obiettivi del progetto individualizzato e alle competenze proprie del professionista incaricato.
 4. Le prestazioni dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di inclusione scolastica, protezione dei dati personali, sicurezza e tutela dei minori e delle persone con disabilità.

ART. 2 – ATTIVITÀ

1. Le prestazioni potranno comprendere, a titolo esemplificativo:
 - supporto all'autonomia personale e sociale;
 - supporto alla comunicazione;
 - facilitazione della partecipazione alle attività scolastiche;
 - supporto durante attività educative e laboratoriali;
 - utilizzo, ove appropriato e nell'ambito delle competenze possedute, di strumenti di Comunicazione Aumentativa e Alternativa;
 - supporto alle attività previste dal progetto individualizzato;
 - osservazione professionale e documentazione delle attività;
 - raccordo con i soggetti coinvolti nel progetto;
 - partecipazione agli incontri di verifica e coordinamento connessi all'intervento;
 - ulteriori attività coerenti con il profilo professionale e con gli obiettivi del progetto.
2. Le attività dovranno essere svolte esclusivamente nell'ambito delle competenze proprie del profilo professionale posseduto.
3. Sono escluse le attività riservate dalla legge ad altre professioni.

ART. 3 – NATURA DELL'INCARICO E MODALITÀ DI ESECUZIONE

1. Gli incarichi saranno conferiti mediante contratto di lavoro autonomo, ai sensi della normativa vigente e, ove applicabile, dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e degli artt. 2222 e seguenti del Codice civile.
2. L'incarico sarà riferito a specifiche esigenze progettuali, avrà durata determinata e sarà finalizzato alla realizzazione delle prestazioni individuate nel singolo contratto.
3. Il contratto determinerà preventivamente l'oggetto della prestazione, la durata, il compenso e l'eventuale monte ore massimo.
4. Il professionista opererà con autonomia professionale e organizzativa, nel rispetto degli obiettivi dell'intervento, del progetto individualizzato, del PEI ove previsto, delle competenze professionali possedute e delle disposizioni in materia di sicurezza e tutela dell'utente.

5. L'individuazione dell'alunno, della sede scolastica e delle fasce temporali funzionali alla realizzazione dell'intervento non dovrà tradursi nell'esercizio di poteri gerarchici, direttivi o disciplinari propri del rapporto di lavoro subordinato.
6. Le modalità concrete di esecuzione dovranno essere compatibili con la natura autonoma della prestazione e con la disciplina vigente.

ART. 4 – SEDE E FASCE TEMPORALI DELLA PRESTAZIONE

1. L'intervento sarà realizzato presso la sede scolastica frequentata dall'alunno destinatario del progetto o presso altro luogo previsto dal progetto individualizzato e compatibile con la natura della prestazione.
2. La sede e le fasce temporali saranno individuate in relazione alle esigenze del progetto e alla necessità di assicurare l'effettiva realizzazione dell'intervento.
3. La durata complessiva della prestazione sarà correlata al calendario scolastico 2026/2027 e alle condizioni indicate nel singolo contratto.
4. Il coordinamento istituzionale sarà limitato agli obiettivi del progetto, alla tutela dell'utente, alla sicurezza e alla verifica della corretta esecuzione della prestazione.
5. Restano ferme l'autonomia tecnico-professionale del professionista e le disposizioni di legge applicabili.

ART. 5 – CONTINUITÀ DELL'INTERVENTO

1. La continuità della prestazione presso la medesima istituzione scolastica potrà essere necessaria per garantire la corretta attuazione del progetto individualizzato.
2. L'eventuale svolgimento dell'intervento per più giorni alla settimana sarà definito in relazione alle esigenze dell'alunno e alle condizioni del singolo incarico.
3. La continuità dell'intervento non attribuisce al Consorzio poteri gerarchici o disciplinari sul professionista.
4. Le modalità organizzative dovranno essere compatibili con la natura autonoma del rapporto e con la disciplina vigente.

ART. 6 – DURATA

1. Gli incarichi saranno conferiti per un periodo determinato, indicato nel singolo contratto e correlato alla realizzazione dello specifico intervento individualizzato nell'anno scolastico 2026/2027.
2. La durata potrà essere correlata al calendario scolastico e alle effettive esigenze progettuali.
3. Non è ammesso il rinnovo dell'incarico, fatti salvi i casi consentiti dalla normativa vigente.
4. L'eventuale proroga dell'incarico originario sarà consentita esclusivamente nei casi e nei limiti previsti dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001.
5. Gli incarichi non potranno essere utilizzati per assicurare in via ordinaria e permanente funzioni proprie della struttura dell'Ente.
6. L'eventuale continuità nel successivo anno scolastico non è automatica e sarà possibile esclusivamente previa verifica dei presupposti giuridici, organizzativi e finanziari applicabili e mediante gli atti eventualmente necessari.

ART. 7 – COMPENSO

1. Il compenso lordo per le prestazioni effettivamente rese è stabilito nei seguenti importi:
 - o **€ 22,00 per ogni ora di prestazione effettivamente resa** per il profilo di Educatore professionale socio-pedagogico;

- **€ 18,00 per ogni ora di prestazione effettivamente resa** per il profilo ASACOM.
- 2. Il compenso sarà corrisposto esclusivamente per le prestazioni effettivamente rese, verificate e documentate secondo le modalità previste dal contratto.
- 3. Il trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo sarà determinato in relazione alla posizione del singolo professionista e alla normativa applicabile.
- 4. L'eventuale IVA sarà applicata secondo la normativa fiscale vigente, ove dovuta.
- 5. Il pagamento sarà effettuato previa verifica della regolare esecuzione della prestazione e della documentazione richiesta.
- 6. Non saranno corrisposti compensi per prestazioni non effettuate o non adeguatamente documentate.

ART. 8 – REQUISITI GENERALI

1. Alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il candidato dovrà possedere:
 - a) cittadinanza italiana, di altro Stato membro dell'Unione europea o altra condizione prevista dalla normativa vigente;
 - b) maggiore età;
 - c) godimento dei diritti civili e politici, ove richiesto;
 - d) assenza delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente;
 - e) assenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi con il conferimento dell'incarico;
 - f) assenza di condanne penali incompatibili con lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico;
 - g) adeguata conoscenza della lingua italiana, ove richiesta;
 - h) idoneità allo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico;
 - i) patente di guida di categoria B, qualora richiesta dalle concrete modalità di svolgimento del servizio;
 - j) disponibilità agli spostamenti necessari, ove previsti dal progetto.
2. Il possesso dei requisiti sarà dichiarato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
3. I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza della domanda, fatta salva la specifica disciplina prevista per i candidati ASACOM ammessi con riserva.

ART. 9 – REQUISITI PROFESSIONALI PER IL PROFILO DI EDUCATORE

1. Per l'ammissione alla procedura relativa al profilo di Educatore professionale socio-pedagogico, il candidato deve essere in possesso della laurea nella classe L-19 – Scienze dell'educazione e della formazione, ovvero di altro titolo o qualifica espressamente riconosciuti dalla normativa vigente come idonei all'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico.
2. Sono ammessi i titoli conseguiti secondo i previgenti ordinamenti universitari, nonché le qualifiche conseguite in applicazione di disposizioni transitorie, esclusivamente nei casi in cui la normativa vigente ne riconosca espressamente la validità ai fini dell'esercizio della professione e dell'accesso alle attività oggetto dell'incarico.
3. I titoli accademici appartenenti ad altre classi di laurea, anche se affini alle discipline educative, pedagogiche, psicologiche o sociali, non costituiscono automaticamente titolo

valido per l'ammissione, salvo che ne sia riconosciuta l'idoneità in forza di una specifica disposizione normativa applicabile.

4. Il possesso di master universitari, corsi di perfezionamento, attestati di formazione o ulteriori titoli accademici non sostituisce il titolo professionale richiesto per l'accesso alla procedura. Tali titoli potranno essere valutati esclusivamente ai fini dell'attribuzione del punteggio, secondo i criteri stabiliti dall'art. 12 del presente Avviso.
5. Il candidato è tenuto a dichiarare il titolo posseduto, l'istituzione che lo ha rilasciato, la classe di laurea o la disposizione normativa in base alla quale il titolo è riconosciuto, ove pertinente, e a fornire la documentazione necessaria per le verifiche del Consorzio.
6. Restano fermi gli ulteriori requisiti professionali e gli eventuali obblighi di iscrizione all'albo previsti dalla normativa vigente alla data di pubblicazione dell'Avviso e al momento del conferimento dell'incarico.
7. Non sono ammesse equiparazioni o equipollenze generiche non previste dalla normativa.
8. Per il profilo sanitario di educatore professionale dovranno essere posseduti i requisiti previsti dalla normativa di settore, compresa l'iscrizione al relativo albo ove richiesta.

ART. 10 – REQUISITI ASACOM E CANDIDATI FREQUENTANTI IL PERCORSO FORMATIVO

1. Per il profilo ASACOM è richiesto il possesso della qualifica professionale di Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione delle persone con disabilità, conseguita secondo la normativa vigente.
2. Le qualifiche conseguite in altre Regioni saranno valutate in relazione alla loro validità e utilizzabilità secondo la disciplina applicabile.
3. In considerazione della limitata disponibilità di professionisti già qualificati risultante dalla ricognizione effettuata dal Consorzio, sono ammessi con riserva anche i candidati che, alla data di scadenza della domanda:
 - a) risultino regolarmente iscritti e frequentanti un percorso formativo riconosciuto finalizzato al conseguimento della qualifica ASACOM;
 - b) siano in regola con gli obblighi di frequenza previsti dal percorso;
 - c) prevedano di completare il percorso e conseguire la qualifica entro il **31 marzo 2027**.
4. Il candidato frequentante dovrà dichiarare nella domanda:
 - a) denominazione dell'ente formatore;
 - b) denominazione del percorso;
 - c) data di iscrizione;
 - d) durata complessiva del percorso;
 - e) ore frequentate, ove disponibili;
 - f) data prevista di conclusione e, ove già stabilita, dell'esame finale;
 - g) impegno a comunicare il conseguimento della qualifica.
5. La mera frequenza del corso non costituisce possesso della qualifica e non consente, di per sé, l'esercizio delle prestazioni proprie del profilo ASACOM.
6. L'eventuale conferimento dell'incarico ai candidati ammessi con riserva sarà subordinato al conseguimento della qualifica entro il 31 marzo 2027 e alla verifica della relativa certificazione.

7. Il mancato conseguimento della qualifica entro tale termine comporterà lo scioglimento della riserva e l'impossibilità di conferire incarichi ASACOM sulla base della presente procedura.
8. L'ammissione con riserva non attribuisce alcun diritto al conferimento dell'incarico e non obbliga il Consorzio ad attendere il conseguimento della qualifica qualora le esigenze del servizio richiedano personale già qualificato.
9. Eventuali qualifiche diverse saranno ammesse esclusivamente quando la loro idoneità allo svolgimento delle specifiche prestazioni sia espressamente riconosciuta dalla normativa applicabile.

ART. 11 – PROCEDURA COMPARATIVA

1. La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei titoli di studio, della formazione e delle esperienze professionali dichiarati e documentati.
2. Non è previsto colloquio.
3. Saranno predisposte graduatorie distinte per ciascun profilo professionale, secondo i criteri di cui agli artt. 12 e 13.
4. La Commissione o il soggetto incaricato procederà alla verifica dei requisiti e all'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri predeterminati dal presente Avviso.
5. Per i candidati ASACOM frequentanti il percorso formativo, il punteggio relativo alla qualifica non ancora conseguita non sarà attribuito alla data di scadenza della domanda.
6. La Commissione potrà richiedere chiarimenti o documentazione integrativa nei limiti consentiti dalla normativa vigente, senza modificare i criteri di valutazione.

ART. 12 – CRITERI DI VALUTAZIONE EDUCATORI

Il punteggio massimo attribuibile a ciascun candidato è pari a **42 punti**, così ripartiti:

- A – Titolo di studio e formazione: massimo 20 punti;
- B – Esperienza professionale: massimo 22 punti.

A – TITOLO DI STUDIO E FORMAZIONE: MASSIMO 20 PUNTI

1. Voto di laurea

Voto di laurea Punti

110 e lode	10
110	9
Da 105 a 109	7
Da 100 a 104	5
Da 95 a 99	3
Da 90 a 94	1
Inferiore a 90	0

Per i titoli conseguiti all'estero, il punteggio sarà attribuito sulla base della documentazione presentata e dell'eventuale riconoscimento previsto dalla normativa applicabile.

2. Ulteriori titoli accademici

Saranno attribuiti i seguenti punteggi:

- Ulteriore laurea magistrale attinente: **1 punto**.
- Master universitario di I o II livello attinente, di almeno 60 CFU: **1 punto**.

I titoli dovranno essere documentati e pertinenti al profilo professionale. Il medesimo titolo non potrà essere valutato più di una volta.

3. Corsi di formazione e aggiornamento professionale: massimo 8 punti

Saranno valutati i corsi attinenti al profilo di educatore e alle attività previste dal servizio, documentati mediante attestato o certificazione riportante il soggetto organizzatore, il titolo, gli argomenti e la durata in ore.

Durata del singolo corso Punteggio

Inferiore a 6 ore	0 punti
Da 6 a 19 ore	0,25 punti
Da 20 a 39 ore	0,50 punti
Da 40 a 79 ore	1 punto
Da 80 a 119 ore	1,50 punti
Da 120 ore in poi	2 punti

Saranno considerati, in particolare, corsi relativi a:

- a) progettazione e realizzazione di interventi educativi;
- b) educazione e sviluppo dell'infanzia e dell'adolescenza;
- c) inclusione sociale e scolastica;
- d) disabilità e bisogni educativi speciali;
- e) gestione dei minori e sostegno alle famiglie;
- f) tecniche di animazione e laboratori educativi;
- g) prevenzione del disagio e gestione dei conflitti;
- h) comunicazione efficace, relazione d'aiuto e lavoro di équipe;
- i) tutela dei minori e prevenzione degli abusi;
- j) ulteriori ambiti direttamente pertinenti al servizio.

Ai fini della valutazione:

1. I corsi inferiori a 6 ore non attribuiscono punteggio.
2. La durata è calcolata sulle ore effettive documentate, escluse pause e attività non formative.
3. Le ore di più moduli potranno essere sommate soltanto quando costituiscano parti documentate di un unico percorso formativo. Non è consentito sommare corsi autonomi distinti per raggiungere una fascia superiore.
4. I corsi in presenza, a distanza o in modalità mista saranno valutati alle medesime condizioni.
5. Corsi identici, attestati duplicati o la medesima attività formativa non potranno essere valutati più volte.
6. Non saranno valutati corsi privi di documentazione idonea a comprovarne durata e pertinenza.

Il punteggio della sezione corsi non potrà superare **8 punti**. Il punteggio complessivo della sezione A non potrà superare **20 punti**.

B – ESPERIENZA PROFESSIONALE: MASSIMO 22 PUNTI

Saranno valutate le esperienze pertinenti al profilo di educatore, purché debitamente documentate.

1. Esperienza presso Pubbliche Amministrazioni: massimo 14 punti

È attribuito **1 punto per ogni semestre completo di servizio**, fino a un massimo di 14 punti.

2. Esperienza presso enti del Terzo Settore e altri enti gestori: massimo 8 punti

È attribuito **1 punto per ogni semestre completo di servizio**, fino a un massimo di 8 punti.

3. Modalità di calcolo dei periodi di servizio

- a) Per semestre completo si intende un periodo di sei mesi di calendario, calcolato dalla data iniziale alla corrispondente data del sesto mese successivo.
- b) Le frazioni inferiori a sei mesi non attribuiscono punteggio autonomo.
- c) I periodi non continuativi potranno essere cumulati, sulla base della durata effettiva documentata, per raggiungere un semestre completo all'interno della medesima categoria di esperienza.
- d) I periodi coincidenti non potranno essere conteggiati più di una volta, anche in presenza di rapporti contemporanei presso enti diversi.
- e) La durata del servizio dovrà risultare da certificazioni, attestazioni del datore di lavoro, contratti o altra documentazione idonea, dalla quale siano desumibili le date, la tipologia del rapporto e le mansioni svolte.

4. Rapporti di lavoro a tempo parziale

- a) I rapporti a tempo parziale orizzontale, verticale o misto saranno valutati in base alla durata del rapporto contrattuale, senza riproporzionamento automatico del punteggio in funzione della percentuale oraria, purché l'attività sia pertinente e documentata.
- b) Saranno esclusi i periodi che, secondo la disciplina applicabile, non siano computabili come servizio.
- c) I periodi coincidenti saranno conteggiati una sola volta.
- d) Il candidato dovrà documentare la durata del rapporto, la tipologia contrattuale e le mansioni svolte.

5. Criteri generali

Il servizio presso Pubbliche Amministrazioni sarà valutato nella sezione B.1; quello presso enti del Terzo Settore, cooperative sociali, enti gestori o affidatari di servizi sarà valutato nella sezione B.2.

Il medesimo periodo non potrà essere valutato più volte. Il punteggio massimo della sezione B è pari a 22 punti.

Punteggio massimo complessivo

Sezione	Punteggio massimo
A – Titolo di studio e formazione	20 punti
B.1 – Esperienza presso Pubbliche Amministrazioni	14 punti
B.2 – Esperienza presso altri enti indicati	8 punti
Totale	42 punti

ART. 13 – CRITERI DI VALUTAZIONE ASACOM

Il punteggio massimo conseguibile è pari a **40 punti**.

A – Qualifica ASACOM: massimo 5 punti

1. Ai candidati già in possesso della qualifica ASACOM alla data di scadenza della domanda sono attribuiti 5 punti.
2. La qualifica dovrà essere conseguita secondo un percorso riconosciuto dalla normativa vigente.
3. Ai candidati frequentanti il percorso alla data di scadenza della domanda non sarà attribuito il punteggio relativo alla qualifica non ancora conseguita.

4. L'eventuale attribuzione successiva del punteggio sarà subordinata all'effettivo conseguimento della qualifica e alla verifica della certificazione.

B – Titolo di studio: massimo 3 punti

Titolo	Punti
Laurea	3
Diploma di scuola secondaria di secondo grado	2
Qualifica professionale almeno EQF 3, ove ammissibile e non già valutata come requisito	1

È valutato esclusivamente il titolo di livello più elevato posseduto. Il medesimo titolo non può essere conteggiato più volte.

C – Formazione: massimo 7 punti

Saranno valutati corsi di formazione, aggiornamento o perfezionamento pertinenti all'assistenza all'autonomia e alla comunicazione, alla disabilità e all'inclusione scolastica.

Durata del corso Punti

Da 20 a 49 ore 0,50

Da 50 a 99 ore 1

Da 100 ore in poi 2

Il punteggio complessivo della sezione non potrà superare 7 punti. I corsi dovranno essere documentati e la durata verificabile. Le ore relative a corsi autonomi non potranno essere sommate per raggiungere fasce superiori.

D – Esperienza professionale: massimo 20 punti

Per le esperienze professionali pertinenti ad attività di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, assistenza educativa specialistica o interventi educativi in favore di persone con disabilità, sarà attribuito **1 punto per ogni semestre completo**, fino a un massimo di 20 punti.

Le esperienze dovranno essere documentate indicando il soggetto presso il quale sono state svolte, il periodo, il profilo ricoperto e le attività svolte.

Le frazioni inferiori a sei mesi non attribuiscono punteggio autonomo. I periodi non continuativi potranno essere cumulati sulla base della durata effettiva documentata. I periodi coincidenti non potranno essere conteggiati più volte.

I rapporti a tempo parziale saranno valutati sulla base della durata contrattuale, senza riproporzionamento automatico del punteggio, purché pertinenti e documentati.

E – Formazione specialistica: massimo 5 punti

Saranno valutati percorsi specialistici documentati riguardanti, a titolo esemplificativo:

- Comunicazione Aumentativa e Alternativa;
- disturbi dello spettro autistico;
- disabilità intellettiva;
- disabilità sensoriali;
- LIS e sistemi di comunicazione alternativa;
- tecniche educative e comportamentali;
- inclusione scolastica;
- tecnologie assistive;
- gestione educativa dei comportamenti problema.

È attribuito **1 punto per ciascun percorso specialistico documentato**, fino a un massimo di 5 punti. Il medesimo percorso formativo non potrà essere valutato contemporaneamente nelle sezioni C ed E.

Punteggio massimo complessivo ASACOM

Sezione	Punteggio massimo
A – Qualifica ASACOM	5 punti
B – Titolo di studio	3 punti
C – Formazione	7 punti
D – Esperienza professionale	20 punti
E – Formazione specialistica	5 punti
Totale	40 punti

ART. 14 – FORMAZIONE, APPROVAZIONE E UTILIZZO DELLE GRADUATORIE

1. Al termine della procedura saranno formate graduatorie distinte per ciascun profilo professionale, sulla base dei punteggi conseguiti.
2. Ciascuna graduatoria sarà ordinata in senso decrescente, dal candidato con il punteggio più alto a quello con il punteggio più basso.
3. Per il profilo Educatore professionale socio-pedagogico sarà formata una graduatoria autonoma, con punteggio massimo di 42 punti.
4. Per il profilo ASACOM sarà formata una graduatoria articolata in due elenchi distinti:
 - a) **Primo elenco:** candidati già in possesso della qualifica ASACOM alla scadenza del termine per la presentazione delle domande;
 - b) **Secondo elenco:** candidati ammessi con riserva che, alla medesima data, risultino regolarmente iscritti e frequentanti un percorso formativo riconosciuto finalizzato al conseguimento della qualifica.
5. All'interno di ciascun elenco, i candidati saranno ordinati in senso decrescente sulla base del punteggio conseguito.
6. Per i candidati inseriti nel secondo elenco non sarà attribuito il punteggio relativo alla qualifica non ancora conseguita. L'eventuale successivo conseguimento della qualifica entro il 31 marzo 2027 comporterà l'aggiornamento del punteggio secondo l'art. 13, previa verifica della certificazione.
7. L'aggiornamento del punteggio non determina automaticamente il passaggio dal secondo al primo elenco e non modifica la priorità riconosciuta ai candidati già qualificati alla scadenza.
8. In caso di parità di punteggio all'interno della medesima graduatoria o elenco, sarà data priorità al candidato con il punteggio più elevato nella sezione relativa all'esperienza professionale. In caso di ulteriore parità, sarà considerato il punteggio più elevato nella sezione relativa ai titoli di studio e alla formazione. Se la parità permane, si applicheranno gli eventuali titoli di preferenza previsti dalla normativa vigente e dichiarati nei termini stabiliti dall'Avviso.
9. Le graduatorie saranno approvate con apposito provvedimento dell'organo competente e pubblicate sul sito istituzionale del Consorzio, nel rispetto della normativa vigente.
10. Le graduatorie avranno validità di due anni decorrenti dalla data di approvazione definitiva, salvo diversa disposizione contenuta nel provvedimento di approvazione o nella normativa applicabile.

11. La validità della graduatoria non determina alcun diritto al conferimento dell'incarico e non obbliga il Consorzio a conferire incarichi per l'intero periodo.
12. L'utilizzo delle graduatorie è subordinato alla sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente per il conferimento degli incarichi individuali di lavoro autonomo, alla verifica delle esigenze progettuali e delle risorse disponibili.
13. Per il profilo ASACOM, il conferimento degli incarichi avverrà prioritariamente mediante utilizzo del primo elenco. Il secondo elenco potrà essere utilizzato soltanto qualora permangano concrete esigenze di servizio non soddisfatte mediante candidati già qualificati.
14. L'inserimento in graduatoria non determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato né attribuisce un diritto automatico all'affidamento di incarichi.

ART. 15 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Il conferimento degli incarichi avverrà utilizzando la graduatoria relativa allo specifico profilo professionale richiesto.
2. Per ciascun profilo, il Consorzio procederà allo scorrimento della relativa graduatoria in ordine decrescente di punteggio, nel rispetto delle condizioni previste dal presente Avviso.
3. Prima del conferimento saranno verificati la permanenza dei requisiti dichiarati, la disponibilità del candidato, la compatibilità con le caratteristiche dello specifico intervento e la sussistenza delle condizioni necessarie.
4. Per il profilo ASACOM sarà data priorità ai candidati del primo elenco. Il secondo elenco potrà essere utilizzato soltanto qualora permangano concrete esigenze di servizio non soddisfatte dai candidati già qualificati.
5. L'eventuale rinuncia, indisponibilità o mancanza dei requisiti necessari comporterà lo scorrimento della graduatoria secondo l'ordine previsto.
6. Il conferimento sarà formalizzato mediante sottoscrizione di apposito contratto, nel quale saranno indicati oggetto, durata, compenso, eventuale monte ore massimo e ulteriori condizioni contrattuali.
7. L'inserimento in graduatoria non comporta alcun diritto automatico al conferimento dell'incarico.

ART. 16 – AUTONOMIA PROFESSIONALE E COORDINAMENTO

1. Il coordinamento con il Consorzio, la scuola, la famiglia, i servizi sanitari e gli altri soggetti coinvolti è finalizzato alla realizzazione coordinata dell'intervento.
2. Il coordinamento non attribuisce al Consorzio poteri gerarchici o disciplinari sul professionista.
3. Il professionista mantiene autonomia nelle modalità tecnico-professionali dell'intervento, compatibilmente con gli obiettivi del progetto e con le competenze proprie del profilo.
4. Il Consorzio può verificare il raggiungimento degli obiettivi e la corretta esecuzione della prestazione, senza sostituirsi al professionista nelle scelte tecniche proprie della sua competenza.

ART. 17 – DOCUMENTAZIONE E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

1. Il professionista dovrà documentare le prestazioni effettivamente rese secondo le modalità stabilite nel contratto.
2. La documentazione potrà indicare:
 - data della prestazione;
 - sede;

- fascia temporale;
 - identificativo del progetto o dell'alunno, secondo modalità conformi alla normativa sulla protezione dei dati personali;
 - attività svolta;
 - ore effettivamente rese.
3. La documentazione è finalizzata alla verifica dell'esecuzione della prestazione, alla rendicontazione e alla liquidazione del compenso.
 4. Le modalità di documentazione dovranno essere coerenti con la natura autonoma del rapporto e con le esigenze di tutela dell'utente e di rendicontazione del servizio.

ART. 18 – INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI

1. Il professionista dovrà dichiarare l'assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi.
2. Potrà svolgere attività in favore di altri committenti, purché ciò non comprometta la corretta esecuzione dell'incarico e non determini situazioni di incompatibilità.
3. Eventuali ulteriori incarichi pubblici o attività soggette ad autorizzazione saranno disciplinati dalla normativa applicabile.
4. Il professionista dovrà comunicare tempestivamente al Consorzio eventuali situazioni sopravvenute di incompatibilità o conflitto di interessi.

ART. 19 – VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI E TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il Consorzio procederà alle verifiche previste dal D.P.R. n. 445/2000 in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
2. In caso di dichiarazioni non veritiere si applicheranno gli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente.
3. I dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e della restante normativa applicabile.
4. La pubblicazione degli esiti avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, minimizzazione dei dati e protezione dei dati personali.
5. I dati relativi agli alunni destinatari degli interventi saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse alla realizzazione dei servizi e secondo modalità idonee a garantirne la riservatezza.

ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Avviso disciplina una procedura comparativa finalizzata al conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo e non costituisce procedura concorsuale finalizzata all'assunzione di personale dipendente.
2. La partecipazione alla procedura e l'inserimento in graduatoria non determinano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.
3. Il Consorzio potrà non procedere al conferimento degli incarichi qualora vengano meno le condizioni giuridiche, organizzative, progettuali o finanziarie necessarie.
4. Qualora le esigenze oggetto dell'Avviso assumano carattere strutturale e permanente incompatibile con il ricorso al lavoro autonomo, il Consorzio procederà secondo gli strumenti organizzativi e di reclutamento previsti dalla normativa vigente.
5. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni normative vigenti, lo Statuto e i regolamenti del Consorzio.

6. Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio e sul Portale unico del reclutamento inPA, ove previsto dalla normativa applicabile.
7. Le comunicazioni relative alla procedura saranno effettuate secondo le modalità indicate nell'Avviso e nella domanda di partecipazione.
8. Il Consorzio si riserva di apportare, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, eventuali modifiche, integrazioni, rettifiche o revoche prima della conclusione della procedura, garantendone adeguata pubblicità.
9. Il responsabile del procedimento è il soggetto individuato con il provvedimento di approvazione del presente Avviso.
10. Per eventuali controversie si applicano le disposizioni sulla giurisdizione e sui rimedi previste dalla normativa vigente.

Il Direttore del Consorzio